D.g.r. 30 novembre 2021 - n. XI/5631
Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia. Misura 8 «Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - Sottomisura 8.1. «Sostegno alla forestazione e all'imboschimento» suddivisa in due operazioni: 8.1.01 - supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento e 8.1.02 – mantenimento di superfici imboschite». Aggiornamento regime 48439 (2017/XA)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i regolamenti:

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- n. 1306/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 1 luglio 2014);
- n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- n. 2019/289 della Commissione del 19 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE 20 febbraio 2019 L48);

Visti inoltre:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 commi 5, 6 e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di stato e dei loro contributi debbano essere conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;
- il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, così come da ultimo modificato con decisione n. C (2021) 6632 del 6 settembre 2021»;
- la deliberazione della Giunta regionale n. X/4217 del 23 ottobre 2015 «Determinazioni in ordine all'inquadramento della sottomisura 8.1 del programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia dal punto di vista della normativa degli aiuti di stato», base giuridica del regime SA.43411 (2015/XA);
- la deliberazione della Giunta regionale - n. X/6926 del 24 luglio 2017 Sostituzione del regime SA. 43411 (2015/XA) «Aiuti alla forestazione e imboschimento» sottomisura 8.1. «Sostegno alla forestazione e all'imboschimento» suddivisa in due operazioni: 8.1.01 - Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento e 8.1.02 – Mantenimento di superfici imboschite» con il regime 48439 (2017/XA);

Considerato che:

- l'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza siano applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- in esito alla disposizione sopra citata il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e in particolare l'art. 81 «aiuti di stato» dispone che tutte le misure del programma di sviluppo rurale che esulano dal settore agricolo, come le disposizioni sul settore forestale, incorrano nelle disposizioni sugli aiuti di stato e debbano pertanto, dopo l'approvazione del programma, essere notificate alla Commissione Europea;
- ai sensi dei regolamenti (UE) n. 733/2013 e n. 702/2014 e ss mm e ii, gli aiuti al settore forestale possono, altresì, essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ed essere comunicati alla Commissione Europea secondo la procedura di esenzione da notifica;
- ai sensi della sopra menzionata regolamentazione e in particolare del par.2 lett. b) dell'art. 32 del reg. UE n. 702/2014, si è reso necessario comunicare nuovamente la scheda della sottomisura 8.1. «Sostegno alla forestazione e all'imboschimento» suddivisa in due operazioni: 8.1.01 - Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento e 8.1.02 – Mantenimento di superfici imboschite, perché è stata modificata la scheda dell'operazione 8.1.01, nella parte riguardante la maggiorazione al contributo base delle tipologie di impianto a1 e a2, per quanto riguarda l'intensità del sostegno come da decisione n. C (2021) 6632 del 6 settembre 2021 di approvazione del Programma di sviluppo rurale;
- in data 4 novembre 2021, con riferimento alle due suddette operazioni, da parte della Commissione, è stato registrato il regime SA.100337 «Modifica aiuto alla forestazione e all'imboschimento»;

Ritenuto, pertanto, al fine di conformarsi pienamente ai principi generali ed alla categoria di esenzione prescelta del regolamento (UE) n. 702/2014:

- di sostituire la deliberazione n. X/6926 del 24 luglio 2017 con il presente atto e il suo allegato «Estratto del programma di sviluppo rurale della Lombardia 2014 2020 sottomisura 8.1 «Sostegno alla forestazione e all'imboschimento» parte integrante e sostanziale, al fine di rispettare il requisito di identità prescritto dal par.2 lett. b) dell'art 32 del reg. UE n. 702/2014;
- di attuare le disposizioni di cui alla presente deliberazione nel rispetto degli articoli 1 «Campo di applicazione, 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica» 5 «Trasparenza degli aiuti» 6 «Effetto incentivazione», 7 Intensità di aiuto e

costi ammissibili, 8 »Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazioni», 10 «Possibilità di evitare una doppia pubblicazione», 11 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria» 12 «Relazioni» ,13 «Controllo», 32 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento» del regolamento (UE) n. 702/2014 che si richiama in toto per le parti pertinenti e del regime SA. 100337 (2021/XA) - «Modifica aiuto alla forestazione e all'imboschimento»;

- di confermare per il regime SA. 100337 (2021/XA) - «Modifica aiuto alla forestazione e all'imboschimento» la medesima intensità complessiva d'aiuto, il budget, l'obiettivo, lo strumento dell'aiuto e le attività economiche a supporto, nonché gli interventi finanziati da ultimo col regime SA.48439 (2017/XA) «Aiuti alla forestazione e imboschimento», chiedendo però al contempo una modifica della durata fino al 31 dicembre 2025 per coprire in toto l'attuale programmazione, prorogata coi regolamenti di transizione;

Precisato che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

Precisato, inoltre, che l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata agli adempimenti dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato di cui ai precedenti punti e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

Dato atto che le agevolazioni del presente regime di aiuto saranno assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e del D.M. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Acquisito nella seduta del 5 ottobre 2021 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'allegato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017, decreto del 16 maggio 2019 n. 6833 del Segretario Generale «Approvazione delle modifiche alle determinazioni dei decreti del segretario generale del 17 luglio 2017, n. 8713 e del 10 aprile 2018, n. 5028 ai sensi della dgr 6777 del 30 giugno 2017 in materia di comitato di valutazione aiuti di stato»;

All'unanimità di voti espressi nei termini di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di sostituire la deliberazione n. X/6926 del 24 luglio 2017 con il presente atto e il suo allegato «Estratto del programma di sviluppo rurale della Lombardia 2014 2020 sottomisura 8.1 «Sostegno alla forestazione e all'imboschimento» parte integrante e sostanziale, al fine di rispettare il requisito di identità prescritto dal par. 2 lett. b) dell'art .32 del reg. UE n. 702/2014;

2. di attuare le disposizioni di cui alla presente deliberazione nel rispetto degli articoli 1 «Campo di applicazione, 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica» 5 «Trasparenza degli aiuti» 6 «Effetto incentivazione», 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 »Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazioni», 10 «Possibilità di evitare una doppia pubblicazione», 11 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria» 12 «Relazioni» ,13 «Controllo», 32 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento» del regolamento (UE) n. 702/2014 che si richiama in toto per le parti pertinenti e del regime SA. 100337 (2021/XA) - «Modifica aiuto alla forestazione e all'imboschimento»;

3. di stabilire che la nuova comunicazione in esenzione riconferma la medesima intensità complessiva del regime, il budget, l'obiettivo, lo strumento dell'aiuto e le attività economiche a supporto, nonché gli interventi finanziati da ultimo col regime SA.48439 (2017/XA) «Aiuto alla forestazione e imboschimento» chiedendo però al contempo una modifica della durata fno al 31 dicembre 2025 per coprire in toto l'attuale programmazione, prorogata coi regolamenti di transizione;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet di Regione Lombardia- sezione aiuti di stato Agricoltura, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO

"Estratto del programma di sviluppo rurale della Lombardia 2014 2020 sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione e all'imboschimento"

8.2.8.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.8.3.1. Operazione 8.1.01 - Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento
Sottomisura:

- 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde ai seguenti fabbisogni:

- F15 "Gestione più razionale dei terreni, conservazione del carbonio organico e riduzione degli input chimici, nonché, in maniera indiretta al fabbisogno",
- F12 "Tutela e valorizzazione del paesaggio e del territorio rurale",
- F19 "Tutela e valorizzazione ambientale delle foreste".

L'operazione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui al Reg. UE n. 1305/2013, articolo 4, lettera b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima e dell'obiettivo specifico del Programma "Valorizzare le superfici a bosco produttive nelle aree di pianura". e concorre direttamente alla focus area 5 e) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

L'operazione contribuisce direttamente alla focus area 5 e) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale e, indirettamente, alle seguenti focus area, senza un contributo quantificabile ex ante al target previsto:

- focus area 4 a) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

- focus area 4 c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

L'operazione contribuisce agli obiettivi trasversali per i seguenti aspetti:

Ambiente – Gli interventi di forestazione concorrono alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio. Una maggiore diversificazione delle cultivar, comprese quelle di recente selezione, tolleranti o resistenti a fitopatie, garantisce una gestione agronomica e forestale maggiormente sostenibile.

Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi - Il sostegno all'arboricoltura in pianura, in particolare al mantenimento delle superfici imboschite nei precedenti periodi di programmazione, contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, per gli effetti positivi sullo stoccaggio di carbonio atmosferico, sulla riduzione del degrado del suolo e del rischio idrogeologico.

L'operazione concorre indirettamente anche al perseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle

acque e al piano di gestione del bacino idrografico del fiume Po.

L'operazione sostiene la realizzazione degli interventi di imboschimento sulle superfici agricole e non agricole.Gli interventi previsti consistono nella realizzazione d imboschimenti temporanei a ciclo breve o a ciclo medio lungo, con specie forestali autoctone o altre specie forestali adatte alle condizioni ambientali locali.

Gli impianti arborei svolgono un importante ruolo nel sequestro del carbonio atmosferico con conseguenti positivi effetti sulle dinamiche del clima. Se ciò è evidente per gli impianti a ciclo medio lungo, lo è maggiormente per gli impianti a ciclo breve, in quanto il rapido accrescimento rende il processo di stoccaggio e accumulo di carbonio atmosferico ancora più efficiente. Va considerato infatti che il legname proveniente da piantagioni a ciclo breve (8 anni) viene utilizzato in massima parte per la produzione di pannelli e compensati, impiegati nella realizzazione di manufatti la cui vita media è prolungata di diverse decine di anni rispetto alla durata del ciclo di coltivazione.

Inoltre questi impianti richiedono meno lavorazioni del terreno rispetto ai seminativi, con effetti positivi sulla conservazione della fertilità e sulla protezione del suolo dai fenomeni erosivi. Le caratteristiche degli impianti sono tali da assicurate un vantaggio idraulico, in caso di piene ed esondazioni dei corpi idrici limitrofi, rispetto ad altre situazioni vegetazionali e/o colturali esistenti.

Il sostegno ai nuovi imboschimenti favorisce un utilizzo più razionale di superfici agricole e non agricole marginali e degradate, a rischio di abbandono, valorizzandole dal punto di vista ambientale, paesaggistico e territoriale.

Inoltre, viene incentivata la partecipazione ai sistemi di certificazione forestale, più vantaggiosi dal punto di vista ambientale rispetto ai sistemi tradizionali ma con costi superiori. La certificazione impone agli aderenti un disciplinare di coltivazione che assicura un basso rischio fitosanitario, grazie alla realizzazione di piantagioni policlonali, un limitato e razionale ricorso agli interventi fitosanitari. Inoltre, il contenimento delle lavorazioni del terreno (inerbimento), una limitazione degli apporti nutrizionali con particolare attenzione per quelli azotati assicurano una migliore protezione del suolo e il miglioramento qualitativo dei corpi idrici limitrofi. I disciplinari di coltivazione PEFC e FSC contemplano, per le varie fasi del ciclo colturale, dall'impianto alla raccolta, norme vincolanti differenziate per le aree agricole e per le aree sensibili.

La tabella relativa al contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali è riportata anche nell'allegato S al Programma.

Misura 8 - Contributo alle FA ed agli obiettivi trasversali

Sotto-misura / operazione	PRIORITA' FEASR 2014-2020 E RISPETTIVE FOCUS																TEMI TRASVERSALI			
	P1			P2		P3	P4			P5					P6			Cambiamenti climatici		Innovazione
	A	B	C	A	B	A	A	B	C	A	B	C	D	E	A	B	C	Ambiente	Mitigazione	Adattamento	
8.1.01							I		I					C				V	V		

C = contributo agli obiettivi (target) della focus area

I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area

V = contributo all'obiettivo trasversale

Tabella M8.1.01 sez8

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- D.lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" art. 3 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno);
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

8.2.8.3.1.4. Beneficiari

Sono beneficiari della presente operazione:

- Conduttori di terreni pubblici e privati;
- Consorzi di conduttori di terreni pubblici e privati.

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

a1) Imboschimento temporaneo a ciclo breve su terreni agricoli.

Spese per la realizzazione di piantagioni legnose a rapido accrescimento di specie forestali autoctone o di altre specie forestali, adatte alle condizioni ambientali locali con periodo di impegno non inferiore a otto anni, monociclici, con funzione di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. Le spese ammissibili a finanziamento si riferiscono a: acquisto delle piante, operazioni per la messa a dimora, interventi agronomici, pacciamatura e protezioni individuali delle piante, cartellonistica.

a2) Imboschimento temporaneo a ciclo breve su terreni non agricoli.

Spese per la realizzazione di piantagioni legnose a rapido accrescimento di specie forestali autoctone o di altre specie forestali, adatte alle condizioni ambientali locali, con periodo di impegno non inferiore a otto anni, monociclici, con funzione di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. Le spese ammissibili a finanziamento si riferiscono a: acquisto delle piante, operazioni per la messa a dimora,

interventi agronomici, pacciamatura e protezioni individuali delle piante, cartellonistica.

b1) Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni agricoli.

Spese per la realizzazione di piantagioni legnose di specie forestali autoctone o di altre specie forestali, adatte alle condizioni ambientali locali, con periodo di impegno non inferiore a venti anni, con funzione di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. Le spese ammissibili a finanziamento si riferiscono a: acquisto delle piante, operazioni per la messa a dimora, interventi agronomici, pacciamatura e protezioni individuali delle piante, cartellonistica.

b2) Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni non agricoli.

Spese per la realizzazione di piantagioni legnose di specie forestali autoctone o di altre specie forestali, adatte alle condizioni ambientali locali, con periodo di impegno non inferiore a venti anni, con funzione di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. Le spese ammissibili a finanziamento si riferiscono a: acquisto delle piante, operazioni per la messa a dimora, interventi agronomici, pacciamatura e protezioni individuali delle piante, cartellonistica.

Per quanto riguarda le specie forestali autoctone e le specie adatte alle condizioni ambientali, la Regione Lombardia ha adottato un elenco di specie forestali utilizzabili per i sopracitati impianti di imboschimento.

Gli investimenti relativi alla realizzazione degli impianti di imboschimento (a1, a2, b1 e b2) sono ammessi a finanziamento in base ai costi standard calcolati secondo la metodologia descritta nell'allegato L al presente Programma. La metodologia di calcolo e i costi standard sono certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano (Allegato N al Programma).

I costi standard si applicano per gli interventi realizzati dai beneficiari pubblici e dai benenficiari privati. Per i benenficiari pubblici che realizzano direttamente gli interventi e per i beneficiari privati, i costi standard si applicano nella fase di ammissione a finanziamento per determinare l'importo della spesa ammissibile e nella fase di pagamento per determinare l'importo della spesa da liquidare; per i beneficiari pubblici che realizzano gli interventi mediante appalti pubblici i costi standard si applicano solo nella fase di ammissione a finanziamento, mentre nella fase di pagamento si fa riferimento alle spese documentate relative all'appalto.

Le spese generali strettamente connesse agli investimenti ammessi a finanziamento sono ammissibili nei limiti del 10% della spesa ammessa e sono rendicontabili nella fase di pagamento, sia per i beneficiari pubblici che per i beneficiari privati, solo tramite documenti fiscali.

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione

Per gli interventi di imboschimento temporaneo a ciclo breve (a1 e a2) sono ammessi progetti che riguardano terreni localizzati in comuni classificati da ISTAT come "pianura" delle province di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Pavia.

Per gli interventi di imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo (b1 e b2) sono ammessi progetti che riguardano terreni localizzati in comuni classificati da ISTAT come "pianura" e "collina" delle province di

Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Pavia.

La scelta dei territori è giustificata, in quanto le tipologie di impianto e le specie forestali ammissibili sono adatte alla coltivazione in questi areali, per condizioni pedologiche, climatiche e idrologiche.

Altre condizioni di ammissibilità

Ai fini della presente sottomisura, si intendono:

- per "superfici agricole", le superfici che rientrano nella definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- per "superfici non agricole", le superfici le superfici che non rientrano nella definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Non sono ammessi impianti:

- su superfici a foraggere permanenti, compresi i pascoli;
- in aree già qualificate come bosco ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008;
- in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere.

Non possono essere ammesse a contributo piantagioni a ceduo a turno breve, né di alberi di Natale, né di specie a rapido accrescimento per la produzione di biomassa a uso energetico.

Per gli impianti della tipologia a (a1 e a2) devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- la densità ammissibile è compresa tra 150 e 350 alberi/ha e devono essere utilizzati solo i cloni di pioppo iscritti al "Registro Nazionale dei Materiali di Base" (d.lgs. 386/2003 che recepisce la Direttiva 1999/105/CE) o in analoghi Registri di altri Stati dell'UE.
- per impianti fino a 30 ettari, è obbligatorio usare per almeno il 50% del totale uno o più cloni di pioppo scelti fra quelli indicati nella lista dei cloni a maggiore sostenibilità ambientale (impianto con almeno due cloni) oppure, per i beneficiari in possesso di certificazione forestale (es. PEFC o FSC), rispettare la percentuale di diversificazione clonale prevista dai disciplinari, utilizzando uno o più cloni a maggiore sostenibilità ambientale;
- per impianti oltre i 30 ettari, è obbligatoria la mescolanza a blocchi, usando almeno tre cloni, due dei quali scelti fra quelli indicati nella lista dei cloni a maggiore sostenibilità ambientale; questi ultimi devono rappresentare almeno il 50% del totale (impianto con almeno tre cloni) oppure, per i beneficiari in possesso di certificazione forestale (es. PEFC o FSC), rispettare la percentuale di diversificazione clonale prevista dai disciplinari, utilizzando uno o più cloni a maggiore sostenibilità ambientale.

Per gli impianti della tipologia b (b1 e b2) devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- la densità ammissibile è compresa tra 500 e 1.500 piante/ha;
- le specie ammissibili sono le latifoglie autoctone, sia arboree che arbustive, adatte alle condizioni locali;
- gli impianti devono essere costituiti da almeno tre specie; ogni specie deve rappresentare almeno il 10% del totale.

Gli interventi effettuati sulle superfici ricadenti nelle aree Natura 2000 e in altre aree protette devono essere

coerenti con la pianificazione delle stesse aree.

Per tutti gli interventi previsti nel paragrafo "costi ammissibili" è obbligatoria la presentazione del Piano d'impianto, con i requisiti e i contenuti stabiliti nel successivo paragrafo "Definizione della nozione di strumento equivalente" della sezione "Informazioni specifiche".

Superficie ammissibile

La superficie minima oggetto di impegno è pari ad 1 ettaro per tipologia d'intervento.

Impianti di dimensioni inferiori non assicurerebbero l'efficacia ambientale dell'intervento.

8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- Possesso di certificazione forestale;
- Localizzazione dell'intervento (in ordine decrescente: interventi realizzati in aree Natura 2000 e in altre aree protette coerenti con la pianificazione delle stesse aree, aree di pianura, aree di collina);
- Tipologia di specie e varietà di piante utilizzate (in ordine decrescente: tipologia d'impianto b, impiego di cloni a maggiore sostenibilità ambientale);
- Caratteristiche del richiedente e dell'azienda (in ordine decrescente: giovane agricoltore, donna, azienda biologica).

8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il conteggio del periodo di impegno si calcola dall'anno successivo all'anno del collaudo e termina il 31 di dicembre dell'ottavo anno (tipologie a1 e a2) o del ventesimo anno (tipologie b1 e b2).

Le percentuali di sostegno, calcolate sulla spesa ammessa a finanziamento, sono indicate nella tabella.

La tabella è riportata anche nell'allegato T al Programma.

Impiego di cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale – La maggiorazione è giustificata perché si vuole incentivare la realizzazione di impianti costuititi esclusivamente da cloni particolarmente resistenti a patogeni e parassiti e che, pertanto, richiedono un uso ridotto di prodotti fitosanitari, con un conseguente minore impatto ambientale.

Certificazione forestale – La certificazione forestale è attualmente poco diffusa sul territorio regionale, pertanto si vuole incentivare il ricorso ad un sistema di gestione virtuoso delle superfici forestali aziendali. La maggiorazione del contributo è giustificata dalla valenza ambientale della certificazione, che assicura un

aumento degli standard qualitativi della gestione, non solo sulle superfici oggetto dell'operazione, ma su tutte le superfici forestali dell'azienda.

La spesa ammissibile a finanziamento per la realizzazione dell'impianto, sulla quale calcolare il contributo, è determinata con la modalità del costo standard, così come previsto dall'art. 67, paragrafo 1 – lettera b) e paragrafo 5 - lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

La metodologia utilizzata ed i calcoli effettuati per determinare i costi standard relativi agli interventi di imboschimento sono riportati nell'Allegato L al presente Programma e sono certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano (Allegato N al Programma). In base alla metodologia e ai calcoli descritti nell'allegato L al Programma i costi standard per la realizzazione degli impianti sono i seguenti:

Tipologie d'impianto a1 e a2

Minimo 1.348,88 €/ha

Massimo 2.739,51 €/ha

Gli importi variano in funzione delle operazioni d'impianto, del numero e delle caratteristiche delle piante impiegate (dimensioni, età). Tra i costi non sono compresi i costi preliminari alla messa a dimora delle piante (decespugliamento, pulizia del terreno).

Tipologie d'impianto b1 e b2

Minimo 4.445,28 €/ha

Massimo 10.926,46 €/ha

Gli importi variano in funzione delle operazioni d'impianto, del numero e delle caratteristiche delle piante impiegate (dimensioni, età). Tra i costi non sono compresi i costi preliminari alla messa a dimora delle piante (decespugliamento, pulizia del terreno).

OPERAZIONE 8.1.01 - IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

Tipologia impianto	Contributo base	Maggiorazioni non cumulabili tra loro
a1 e a2	60%	20% per impianti che prevedono esclusivamente l'impiego di cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale 30% per piantagioni realizzate da beneficiari con certificazione forestale (es. PEFC o FSC), con almeno il 50% di cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale
b1 e b2	70%	20% per piantagioni realizzate da beneficiari con certificazione forestale (es. PEFC o FSC)

aliquote_operazione_8_1_01

8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'applicazione dell'operazione sono descritti nella seguente tabella.

La tabella è riportata anche nell'allegato U al Programma.

OPERAZIONE 8.1.01 – TABELLA RISCHI

IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA /CRITERI DI SELEZIONE	TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE	TIPOLOGIA CONTROLLO AM = AMMINISTRATIVO AZ = AZIENDALE	MODALITA' DI CONTROLLO I = INFORMATICO M = MANUALE	TEMPISTICA CONTROLLO DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA	ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO
Beneficiari: Conduttori di terreni pubblici e privati; Consorzi di conduttori di terreni pubblici e privati.	R7	AM	I	DA	Fascicolo aziendale
Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR. (Non sono ammesse a contributo piantagioni a ceduo a turno breve, né di alberi di Natale, né di specie a rapido accrescimento per la produzione di biomassa a uso energetico).	R3, R2, R9	AM	M	DA, DP	Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili. Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite la verifica delle spese presentate con i prezzi indicati nei costi standard. In fase di rendicontazione, per i beneficiari pubblici, nel caso di lavori non eseguiti direttamente, vengono verificati i documenti fiscali e la gara di appalto.
Condizioni minime di impianto (densità, specie, ecc.)	R5	AM	M	DA, DP	Verifica da parte del funzionario istruttore delle caratteristiche di impianto indicate nel progetto presentato
Zonizzazione: per interventi tipo a) comuni classificati da ISTAT come "pianura" delle province di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Pavia; per interventi tipo b) comuni classificati da ISTAT come "pianura" e "collina" delle province di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Pavia	R6	AM	I	DA	Fascicolo aziendale
Altre condizioni di ammissibilità: "terreni agricoli" e "superfici non agricole"	R6	AM	I	DA	Fascicolo aziendale
Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici	R4	AM	M	DP	Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR, che servono anche come accompagnamento alla gestione della procedura di gara da parte dei beneficiari pubblici
Esclusioni: non sono ammessi impianti: su superfici a foraggere permanenti, compresi i pascoli; in aree già qualificate come bosco ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008; in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere.	R6	AM	M	DA	Fascicolo aziendale e zonizzazione indicate in GIS; analisi del progetto da parte del funzionario istruttore
Interventi in aree Natura 2000 o altre aree protette devono essere coerenti con la pianificazione delle stesse aree	R6	AM	M	DA	Verifica da parte del funzionario istruttore che confronta il progetto con la pianificazione territoriale
Per ciascuna tipologia d'intervento la superficie minima oggetto di impegno è pari ad 1 ettaro.	R6	AM	I	DA, DP	Domanda di aiuto. Previsto un blocco informatico per superfici minori e controllo in fase istruttoria.
Applicazione delle percentuali di sostegno	R8	AM	M, I	DA, DP	Controllo del funzionario istruttore. Per agevolare il controllo è possibile prevedere nel sistema informativo SISCO una codifica delle attività in base alla tipologia di attività e del beneficiario
Criteri di selezione: Possesso di certificazione forestale; Localizzazione dell'intervento; Tipologia di spese e varietà di piante da utilizzare; Caratteristiche del richiedente e dell'azienda	R7	AM	M	DA	Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.
Piano d'impianto: Identificazione superficie impianto; indicazione sesto d'impianto; specie e cloni utilizzati; Costo previsto; Modalità di gestione.	R6	AM	M	DA	Verifica della presenza del piano d'impianto e dei suoi contenuti da parte del funzionario istruttore
Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento	R9, R8	AM	I, M	DA, DP	Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.
Dispone di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento	R8, R9	AM	I, M	DA, DP	Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)

Tabella rischi 8.1.01

8.2.8.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Si rimanda alla colonna "Elementi e modalità di controllo" della tabella di cui al precedente paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure".

8.2.8.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno definiti puntualmente gli elementi per aderire all'operazione (modalità di presentazione delle domande e indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni, limiti e divieti, criteri di selezione con relativo punteggio, spese ammissibili e modalità di rendicontazione, importo e intensità del sostegno, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle conseguenze per il mancato rispetto degli impegni).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BURL della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura. Inoltre, l'Autorità di Gestione, organizzerà sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i contenuti dell'operazione, con particolare attenzione agli obiettivi della misura e del Programma.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore Regionale organizzeranno specifici corsi di formazione per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche. Nei corsi di formazione saranno illustrate le modalità di esecuzione dei controlli (comprese le verifiche di congruità degli investimenti e delle spese e sulle particelle oggetto d'impianto) e di corretta compilazione delle apposite check list predisposte dall'Organismo Pagatore Regionale.

Saranno organizzati anche specifici corsi di formazione in materia di appalti pubblici per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di garantire una maggiore efficacia dei controlli rispetto alle procedure adottate dai beneficiari.

8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La metodologia utilizzata ed i calcoli effettuati per determinare i costi relativi alla realizzazione degli impianti sono riportati nell'Allegato L al presente Programma e sono certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano (Allegato N al Programma).

La metodologia di **calcolo dei costi standard** degli interventi fa riferimento all'articolo 67 del Reg. UE n. 1303/2013, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5 lettera a) ed è riconducibile ai seguenti elementi di stima:

1. Analisi delle tipologie di investimento ammissibili per ciascuna misura/operazione e individuazione delle operazioni effettuate in via ordinaria per la realizzazione di tali investimenti;
2. Definizione delle voci elementari di costo relative alle operazioni (manodopera, mezzi meccanici, materiali, tempi necessari per la loro realizzazione, ecc.);
3. Combinazione delle voci di costo che concorrono alla realizzazione di ciascuna operazione;
4. Calcolo dei costi complessivi normalmente sostenibili per la realizzazione di ciascuna operazione.
5. Combinazione delle operazioni e composizione dei costi standard relativi agli interventi ammissibili sulle misure/operazioni prese in considerazione.

I costi standard sono il risultato di una combinazione di costi elementari, descritti e quantificati in un prezzario regionale adottato dalla Regione Lombardia. Per ciascun intervento relativo alle misure del

Programma, i costi standard sono così costruiti:

- Identificazione delle operazioni colturali che concorrono alla realizzazione di un intervento;
- Costruzione del costo dell'operazione, in base alla tipologia e al costo della manodopera impiegata, alla tipologia e al costo dei mezzi utilizzati e al tempo necessario per la realizzazione dell'operazione;
- Tipologia e costo dei materiali impiegati per la realizzazione dell'operazione.

Le voci, le quantità e i valori sono costruiti attraverso un analisi di dettaglio dei seguenti elementi:

- identificazione delle voci che concorrono alla realizzazione dell'operazione;
- manodopera impiegata e relativo costo, in funzione della qualifica necessaria per effettuare l'operazione. Il costo della manodopera è definito sulla base dei contratti di lavoro vigenti (eventuali aggiornamenti sono effettuati a seguito delle rivalutazioni annuali ISTAT);
- definizione dei tempi di realizzazione dell'operazione, in funzione del livello di meccanizzazione e della tipologia di mezzi utilizzati;
- identificazione dei materiali necessari per effettuare l'operazione, dei tempi e dei costi conseguenti al loro impiego (ad esempio, carburante).

Le fonti utilizzate per la determinazione dei costi standard sono:

- Prezziario regionale dei lavori forestali
- Ente Regionale Sviluppo Agricolo e Forestale Regione Lombardia (ERSAF)

8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Non pertinente, in quanto il requisito è condizione di ammissibilità per tutte le domande, quindi non è necessario definire una dimensione minima aziendale.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Lo strumento adottato è il Piano d'impianto. Ciascuna domanda di aiuto dovrà essere corredata di tale documento, indipendendentemente dalla superficie richiesta a contributo. Il piano dovrà contenere, come minimo:

- l'identificazione della superficie oggetto d'impianto;
- l'indicazione del sesto d'impianto;
- le specie e i cloni utilizzati per la realizzazione dell'impianto;
- il costo previsto dell'impianto;
- le modalità di gestione dell'impianto.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Nel paragrafo "Costi ammissibili" sono descritte le tipologie di impianto ammissibili a finanziamento ed è specificato che devono essere utilizzate esclusivamente "specie legnose di specie forestali autoctone o di altre specie forestali, adatte alle condizioni ambientali locali".

Nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità" sono indicate le aree della Regione nelle quali è applicabile l'operazione: aree di "pianura" e "collina" delle province di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Pavia, in quanto le tipologie di impianto ammesse sono adatte alla coltivazione in questi areali, per condizioni pedologiche, climatiche e idrologiche.

Nello stesso paragrafo, tra le altre condizioni di ammissibilità, si precisa che non sono ammissibili gli impianti realizzati nelle aree caratterizzate dalla presenza di torbiere e zone umide, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 6, punto a) del Regolamento (UE) n. 807/2014.

Sempre nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità" sono prescritte le condizioni d'impiego delle specie e delle varietà. In particolare, negli impianti della tipologia a (a1 e a2) possono essere utilizzati solo i cloni di specie registrati nel "Registro Nazionale dei Materiali di Base" o in analoghi Registri di altri Stati dell'UE, con l'obbligo della presenza, per le percentuali definite, di piante appartenenti a cloni a maggiore sostenibilità ambientale sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura, secondo i dati inseriti nel "Registro Nazionale dei Materiali di Base". Negli impainti della tipologia b (b1 e b2), invece, possono essere utilizzate solo le latifoglie arboree e d arbustive autoctone, adatte alle condizioni locali.

Inoltre, negli impianti della tipologia a (a1 e a2) è stabilito il limite di 30 ettari per l'impiego di tre varietà, ciascuna delle quali deve costituire almeno il 10% delle piante dell'impianto, in linea con quanto indicato nell'articolo 6, punto d) del Regolamento (UE) n. 807/2014; negli impinati della tipologia b (b1 e b2) tale limitazione vale per tutti gli impianti, indipendentemente dalla superficie utilizzata.

Le disposizioni attuative dell'operazione saranno accompagnate dall'elenco delle specie forestali individuate dalla Regione Lombardia come ammissibili, in quanto autoctone o adatte alle condizioni degli areali in cui possono essere localizzati gli impianti.

~~[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del~~ regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Come illustrato nel precedente paragrafo, la scheda di misura contiene tutti i requisiti ambientali che devono essere rispettati per assicurare che gli impianti ammessi a finanziamento non producano effetti negativi dal punto di vista ambientale e paesaggistico nelle aree in cui sono consentiti, con una specifica attenzione per habitat vulnerabili che devono essere preservati da specie che possono comprometterne la conservazione. In sintesi:

- Lettera a) – nelle condizioni di ammissibilità sono indicati gli ambiti territoriali nei quali gli interventi di forestazione sono limitati o vietati;
- Lettera b) – E' stato adottato un elenco di specie forestali adatte alle condizioni pedologiche,

idrologiche e climatiche delle aree interessate;
- Lettera c) – non applicabile in quanto l'operazione non prevede impianti con specie legnose perenni;
- Lettera d) – nelle condizioni di ammissibilità, per entrambe le tipologie d'impianto, sono riportate le percentuali di mescolanza delle specie e delle varietà e i limiti di superficie correlati a tali percentuali.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

8.2.8.3.2. Operazione 8.1.02 – Mantenimento di superfici imboschite

Sottomisura:

- 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde ai seguenti fabbisogni:

- F15 "Gestione più razionale dei terreni, conservazione del carbonio organico e riduzione degli input chimici, nonché, in maniera indiretta al fabbisogno",
- F12 "Tutela e valorizzazione del paesaggio e del territorio rurale",
- F19 "Tutela e valorizzazione ambientale delle foreste".

L'operazione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui al Reg. UE n. 1305/2013, articolo 4, lettera b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima e dell'obiettivo specifico del Programma "Valorizzare le superfici a bosco produttive nelle aree di pianura". e conocrre direttamente alla focus area 5 e) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

L'operazione contribuisce direttamente alla focus area 5 e) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale e, indirettamente, alle seguenti focus area, senza un contributo quantificabile ex ante al target previsto:

- focus area 4 a) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

- focus area 4 c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

L'operazione contribuisce agli obiettivi trasversali per i seguenti aspetti:

Ambiente – Gli interventi di forestazione concorrono alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio. Una maggiore diversificazione delle cultivar, comprese quelle di recente selezione, tolleranti o resistenti a fitopatie, garantisce una gestione agronomica e forestale maggiormente sostenibile.

Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi - Il sostegno all'arboricoltura in pianura, in particolare al mantenimento delle superfici imboschite nei precedenti periodi di programmazione, contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, per gli effetti positivi sullo stoccaggio di carbonio atmosferico, sulla riduzione del degrado del suolo e del rischio idrogeologico.

L'operazione concorre indirettamente anche al perseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque e al piano di gestione del bacino idrografico del fiume Po.

L'operazione prevede un aiuto annuale calcolato sulla base dei costi relativi agli interventi di manutenzione che devono essere effettuati sui nuovi impianti finanziati con le tipologie di intervento **b1** e **b2** dell'operazione 8.1.01 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione. Per questi ultimi impianti il premio di manutenzione è corrisposto fino a completamento del periodo d'impegno stabilito dai

regolamenti di riferimento.

Oltre ai costi di manutenzione, nei soli casi di piantagioni a ciclo medio lungo sui terreni agricoli (tipologia di intervento **b1 e** corrispondenti misure dei precedenti periodi di programmazione), l'aiuto tiene conto anche dei mancati redditi agricoli conseguenti all'imboschimento e all'abbandono di coltivazioni più redditizie. Per gli impianti realizzati a valere sulle misure dei precedenti periodi di programmazione, il premio di mancato reddito sarà erogato fino al completamento del periodo d'impegno stabilito dai regolamenti di riferimento.

L'operazione è finalizzata a favorire la conservazione delle superfici imboschite nel periodo successivo all'impianto e garantire lo sviluppo equilibrato delle piante, evitando situazioni di degrado.

L'operazione contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici, favorendo la riduzione dei fenomeni di erosione dei suoli e, soprattutto, attraverso il mantenimento delle superfici oggetto di imboschimento nei precedenti periodi di programmazione (l'80% delle risorse della misura 8.1 è destinato al mantenimento in buono stato di queste superfici), l'aumento della capacità di stocaggio di carbonio.

La tabella relativa al contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali è riportata anche nell'allegato S al Programma.

Misura 8 - Contributo alle FA ed agli obiettivi trasversali

Sotto-misura / operazione	PRIORITA' FEASR 2014-2020 E RISPETTIVE FOCUS																	TEMI TRASVERSALI			
	P1			P2		P3	P4			P5					P6			Ambiente	Cambiamenti climatici		Innovazione
	A	B	C	A	B	A	A	B	C	A	B	C	D	E	A	B	C		Mitigazione	Adattamento	
8.1.02							I		I					C				V	V		

I = contributo agli obiettivi (target) della focus area
= contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area
V = contributo all'obiettivo trasversale

Tabella M8.1.02 sez8

8.2.8.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consiste in un premio annuale calcolato in base ai costi di manutenzione e di mancati redditi

I premi sono erogati dall'anno successivo all'anno solare di collaudo.

8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- D.lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" art. 3 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno).

8.2.8.3.2.4. Beneficiari

Sono beneficiari della presente operazione:

- Conduttori di terreni pubblici e privati;
- Consorzi di conduttori di terreni pubblici e privati.

8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

I premi annuali legati ai costi di manutenzione ed ai mancati redditi agricoli sono erogati con riferimento alla tipologia di intervento b1 **Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni agricoli** finanziati con l'operazione 8.1.01.

I premi annuali legati ai costi di manutenzione sono erogati con riferimento alla tipologia di intervento b2 **Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni non agricoli** finanziati con l'operazione 8.1.01.

I costi di manutenzione prevedono interventi di pulizia del sottobosco e finalizzati a mantenere un equilibrio con la vegetazione erbaceea, nonché tagli di sfoltimento.

Gli interventi annuali di manutenzione e i premi annuali per il mancato reddito sono ammessi a finanziamento in base ai costi standard calcolati secondo la metodologia descritta nell'allegato L al presente Programma. La metodologia di calcolo e i costi standard sono certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano (Allegato N al Programma).

I costi standard si applicano ai beneficiari pubblici e ai benenficiari privati.

Tipologia impianto	Durata premio manutezione Anni	Durata premio Mancato reddito Anni
B1 Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni agricoli	5 anni	12 anni
B2 Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni non agricoli	5 anni	no

Durata 8_1_02

8.2.8.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono le medesime di quelle definite nell'ambito dell'operazione 8.1.01.

8.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non sono previsti criteri di selezione, in quanto si tratta della prosecuzione degli interventi già selezionati nell'ambito dell'operazione 8.1.01.

8.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I premi di manutenzione e mancato reddito sono i seguenti per le diverse tipologie di imboschimento:

Le tabelle sono riportate anche nell'allegato T al Programma

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto, ma se la titolarità della gestione dei terreni pubblici per l'intero periodo d'impegno è in capo a un soggetto privato possono essere erogati, laddove previsti, anche i premi annuali di manutenzione e mancato reddito.

Qualora il beneficiario intendesse utilizzare, per soddisfare gli obblighi EFA, gli impianti a ciclo medio – lungo realizzati anche con il sostegno delle precedenti programmazioni, il premio annuale relativo al mancato reddito non sarà corrisposto.

Il premio annuale di manutenzione è calcolato in relazione alla tipologia degli interventi necessari ad assicurare il buono stato di conservazione degli impianti negli anni successivi alla messa a dimora delle piante. La metodologia, basata sui costi standard, considera i parametri tecnici ed economici relativi agli interventi di manutenzione (Reintegro fallanze e pulizia per il mantenimento in buono stato dell'impianto, Irrigazioni di soccorso, Concimazioni di mantenimento), la manodopera impiegata, i mezzi utilizzati, la tipologia delle operazioni colturali effettuate, i tempi di esecuzione delle operazioni colturali, i materiali

da consumo.

Il premio annuale di mancato reddito agricolo è calcolato sulla base della perdita di redditività conseguente alla trasformazione di un seminativo in un impianto arboreo, che produce solo al termine del ciclo produttivo.

La metodologia e i calcoli dei premi annuali di manutenzione e mancato reddito agricolo sono descritti nell'allegato L al Programma e sono certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano (Allegato N al Programma).

Operazione 8.1.02 – Premio annuale manutenzione

Coltura	Costi manutenzione (€/ha)
Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni agricoli (Tipologia intervento b1)	495
Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni non agricoli (Tipologia intervento b2)	495

Operazione 8.1.02 – Premio annuale mancato reddito

Coltura	Mancato reddito €/ha)
Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni agricoli (Tipologia intervento b1)	395

Tabella importi e aliquote sostegno 8.1.02

8.2.8.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'applicazione dell'operazione sono descritti nella seguente tabella.

La tabella è riportata anche nell'allegato U al Programma.

OPERAZIONE 8.1.02 – TABELLA RISCHI

IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE	TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE	TIPOLOGIA CONTROLLO AM = AMMINISTRATIVO AZ = AZIENDALE	MODALITA' DI CONTROLLO I = INFORMATICO M = MANUALE	TEMPISTICA CONTROLLO DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA	ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO
Il sostegno annuale è limitato alle superfici oggetto di imboschimenti a ciclo medio lungo	R3, R9	AM	I	DA	Incrocio con il sistema informativo, solo come tipologie possono essere richieste nei premi annuali
Il sostegno consiste in un premio annuale, calcolato in base a costi di manutenzione; mancati redditi (solo per imboschimenti su superfici agricole)	R3, R9	AM	I	DA	Il sistema garantisce che la domanda di conferma possa essere presentata l'anno successivo al collaudo e attribuisce il premio
Sono beneficiari della presente operazione: • Conduttori di terreni pubblici e privati; • Consorzi di conduttori di terreni pubblici e privati.	R7	AM	I	DA	Il sistema informativo incrocia i dati con il fascicolo aziendale
Sono ammessi progetti che riguardano terreni localizzati in comuni classificati da ISTAT come pianura e collina delle Province di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Pavia. Sono ammessi anche gli impianti realizzati a valere sulle misure dei precedenti periodi di programmazione	R6	AM	I	DA	Incrocio con la tabella dei comuni e delle province inserite in SISCO. Incrocio con i dati presenti in S.I. relativi alle domande finanziate nelle precedenti programmazioni.
Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica compre unicamente i costi di impianto, ma se la titolarità della gestione dei terreni pubblici per l'intero periodo di impegno è in capo ad un soggetto privato possono essere erogati, laddove previsti, anche i premi annuali di manutenzione e di mancato reddito.	R3, R9	AM	I	DA	Con l'implementazione dei titoli di conduzione, è previsto un controllo informatizzato inserendo un blocco automatico per titoli di conduzione con scadenza inferiore al periodo di impegno.
Verifica della corretta durata dell'erogazione del premio (5 e 12 anni)	R8	AM	I	DA	Controllo informatico con i dati presenti su SISCO e verifica informatica della conclusione del periodo di impegno,
Piano d'impianto: Identificazione superficie impianto; Indicazione sesto d'impianto, specie e cloni utilizzati; Costo previsto; Modalità di gestione.	R6	AM	M	DA	Verifica della presenza del piano d'impianto e dei suoi contenuti da parte del funzionario istruttore
Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento	R9, R8	AM	I, M	DA, DP	Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.
Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento	R8, R9	AM	I, M	DA, DP	Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)

Tabella rischi 8.1.02

8.2.8.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Si rimanda alla colonna "Elementi e modalità di controllo" della tabella di cui al precedente paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure".

8.2.8.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno definiti puntualmente gli elementi per aderire all'operazione (modalità di presentazione delle domande e indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni, limiti e divieti, importo e intensità del sostegno, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle conseguenze per il mancato rispetto degli impegni).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BURL della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura. Inoltre, l'Autorità di Gestione, organizzerà sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i contenuti dell'operazione, con particolare attenzione agli obiettivi della misura e del Programma.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore Regionale organizzeranno specifici corsi di formazione per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche. Nei corsi di formazione saranno illustrate le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list predisposte dall'Organismo Pagatore Regionale.

8.2.8.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La metodologia utilizzata ed i calcoli effettuati per determinare i costi relativi alla manutenzione annuale degli impianti e al mancato reddito agricolo sono riportati nell'Allegato L al presente Programma e sono certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano (Allegato N al Programma).

La metodologia di **calcolo dei costi standard** degli interventi fa riferimento all'articolo 67 del Reg. UE n. 1303/2013, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5 lettera a) ed è riconducibile ai seguenti elementi di stima:

1. Analisi delle tipologie di investimento ammissibili per ciascuna misura/operazione e individuazione delle operazioni effettuate in via ordinaria per la realizzazione di tali investimenti;
2. Definizione delle voci elementari di costo relative alle operazioni (manodopera, mezzi meccanici, materiali, tempi necessari per la loro realizzazione, ecc.);
3. Combinazione delle voci di costo che concorrono alla realizzazione di ciascuna operazione;
4. Calcolo dei costi complessivi normalmente sostenibili per la realizzazione di ciascuna operazione.
5. Combinazione delle operazioni e composizione dei costi standard relativi agli interventi ammissibili sulle misure/operazioni prese in considerazione.

I costi standard sono il risultato di una combinazione di costi elementari, descritti e quantificati in un prezzario regionale adottato dalla Regione Lombardia. Per ciascun intervento relativo alle misure del Programma, i costi standard sono così costruiti:

- Identificazione delle operazioni colturali che concorrono alla realizzazione di un intervento;
- Costruzione del costo dell'operazione, in base alla tipologia e al costo della manodopera impiegata, alla tipologia e al costo dei mezzi utilizzati e al tempo necessario per la realizzazione dell'operazione;
- Tipologia e costo dei materiali impiegati per la realizzazione dell'operazione.

Le voci, le quantità e i valori sono costruiti attraverso un analisi di dettaglio dei seguenti elementi:

- identificazione delle voci che concorrono alla realizzazione dell'operazione;
- manodopera impiegata e relativo costo, in funzione della qualifica necessaria per effettuare l'operazione. Il costo della manodopera è definito sulla base dei contratti di lavoro vigenti (eventuali aggiornamenti sono effettuati a seguito delle rivalutazioni annuali ISTAT);

- definizione dei tempi di realizzazione dell'operazione, in funzione del livello di meccanizzazione e della tipologia di mezzi utilizzati;
- identificazione dei materiali necessari per effettuare l'operazione, dei tempi e dei costi conseguenti al loro impiego (ad esempio, carburante).

Per quanto riguarda il mancato reddito, la metodologia di calcolo considera i minori ricavi conseguenti alla trasformazione di un seminativo in un impianto arboreo, che produce solo al termine del ciclo produttivo.

Le fonti utilizzate per la determinazione dei costi standard sono:

- Prezziario regionale dei lavori forestali
- Ente Regionale Sviluppo Agricolo e Forestale Regione Lombardia (ERSAF)

8.2.8.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Non pertinente, in quanto il requisito è condizione di ammissibilità per tutte le domande, quindi non è necessario definire una dimensione minima aziendale.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Lo strumento adottato è il Piano d'impianto. Ciascuna domanda di aiuto dovrà essere corredata di tale documento, indipendendentemente dalla superficie richiesta a contributo. Il piano dovrà contenere, come minimo:

- l'identificazione della superficie oggetto d'impianto;
- l'indicazione del sesto d'impianto;
- le specie e i cloni utilizzati per la realizzazione dell'impianto;
- il costo previsto dell'impianto;
- le modalità di gestione dell'impianto.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Si fa riferimento all'analoga sezione dell'operazione 8.1.01.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si fa riferimento all'analoga sezione dell'operazione 8.1.01.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente